

<p align="center">CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE DI SASSARI</p>		<p align="center">AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</p>

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, di seguito indicata con l'acronimo A.O.U., con sede legale in Sassari, in Via M. Coppino 26, C.F. e P.I.V.A 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari (SS) il 26/07/1959, CTTL5N59L26I452O, domiciliato per la carica presso la medesima

e

la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Sassari, con sede legale in Sassari, in Piazza Castello n. 11 ,C.F. e P.I.V.A 01019341005, rappresentata dal Commissario, Prof.ssa Ida Iolanda Mura nata a Sassari il 12/09/1951, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di n. 20 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Croce Rossa Italiana — Comitato Provinciale di Sassari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196/97.

ART. 2 – Modalità

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della

polizza sottoscritta).

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

ART. 5

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i gravano sul progetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti che si trovino presso l'ente stesso nell'espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi.

2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

ART. 6

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità per n. 3 annualità.

La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti.

ART. 7

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

ART. 8

Con il presente atto, l'AOU è autorizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Sassari per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

ART. 9

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 10

La presente convenzione, redatta su quattro pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

ART. 11

Il presente atto, composto da quattro pagine, redatto in duplice originale, risulta esente da obblighi di registrazione/imposta di bollo ai sensi dell'art.1(atti non soggetti a registrazione) Tabella D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e art 16 (atti esenti in modo assoluto da imposta di bollo) della Tariffa D.P.R. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Direttore Generale
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI

Il Commissario
(Prof.ssa Ida Iolanda Mura)